

**CONVENZIONE SU UN AMBIENTE DI LAVORO
SICURO E SALUBRE (EMENDAMENTI CONSEGUENZIALI)¹**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi nella sua 111^a sessione il 5 giugno 2023,

Notando i termini della Risoluzione sull'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro dell'OIL, adottata nella sua 110^a sessione (giugno 2022),

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla modifica della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182), della Convenzione sulla protezione della maternità, 2000 (n. 183), della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006 (n. 187), della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007 (n. 188), della Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189), della Convenzione sulla violenza e le molestie, 2019 (n. 190), nonché del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930, al fine di introdurre taluni emendamenti conseguenti all'adozione della Risoluzione sull'inclusione di un ambiente di lavoro sicuro e salubre nel quadro dei principi e diritti fondamentali del lavoro dell'OIL,

Considerando che tali proposte avrebbero assunto la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, oggi 12 giugno 2023, la convenzione seguente, che verrà denominata Convenzione su un ambiente di lavoro sicuro e salubre (emendamenti consequenziali), 2023:

Articolo 1

1. Le parole “la Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro (1998), così come emendata nel 2022” sostituiscono le parole “la Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali del lavoro e il suo seguito, 1998” o qualsiasi espressione equivalente contenuta nel Preambolo della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182), della Convenzione sulla protezione della maternità, 2000 (n. 183), della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, della Convenzione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2006 (n. 187), della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007 (n. 188), della Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189), e del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

¹ Traduzione in italiano non ufficiale a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino.

2. Le parole “la Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 (n. 155)” e “la Convenzione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2006 (n. 187)” vanno aggiunte in ordine cronologico nel terzo paragrafo del preambolo della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, nel quinto paragrafo del preambolo della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007 (n. 188), e nel dodicesimo paragrafo del preambolo del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

3. Le parole “un ambiente di lavoro sicuro e salubre” vanno aggiunte come nuovo comma e) dell’Articolo III della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata; come nuovo comma e) dell’Articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189); e nell’Articolo 5 della Convenzione sulla violenza e le molestie, 2019 (n. 190), dopo le parole “impiego e professione”

4. Le parole “la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa (2008), così come emendata nel 2022” sostituiscono le parole “la Dichiarazione dell’OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa” o qualsiasi espressione equivalente contenuta nel Preambolo della Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011 (n. 189), e del Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato, 1930.

Articolo 2

1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro che, dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione, comunichi al Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del lavoro la propria ratifica formale di una delle Convenzioni, o del Protocollo, di cui all’Articolo 1, deve essere considerato come avendo ratificato tale Convenzione o il Protocollo così come modificati dalla presente Convenzione.

2. Con la ratifica della presente Convenzione, ciascun Membro riconosce di rimanere vincolato dalle disposizioni di una qualsiasi delle Convenzioni o del Protocollo di cui all’Articolo 1 che abbia precedentemente ratificato, così come modificati dalla presente Convenzione.

Articolo 3

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui le ratifiche di due Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal Direttore Generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

2. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data di registrazione della sua ratifica.

3. Riguardo la Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, così come emendata, la presente Convenzione entrerà in vigore secondo quanto previsto dall’Articolo XIV di quest’ultima.

Articolo 5

L'entrata in vigore della presente Convenzione precluderà ogni ulteriore ratifica, nella loro forma non emendata, delle Convenzioni o del Protocollo di cui all'articolo 1.

Articolo 6

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Il Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 7

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a)* la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto un'immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b)* a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore, nella sua forma e contenuto, per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 8

Il testo inglese, francese e spagnolo della presente Convenzione faranno ugualmente fede.